

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO IDROSCALO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.1
TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE	Pag.7
TITOLO III – LAGHETTO DELLE VERGINI	Pag.8
TITOLO IV – MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' COMMERCIALI	Pag.9
TITOLO V – NAVIGAZIONE E UTILIZZO DEL BACINO	Pag.10
TITOLO VI – VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO	Pag.12

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione del Parco Idroscalo.
2. Il Parco Idroscalo è ricompreso nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano, in parte sul territorio del Comune di Segrate e in parte su quello di Peschiera Borromeo.
3. Il Parco Idroscalo è un bene di proprietà della Città metropolitana di Milano a fruizione pubblica libera, secondo le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.
4. All'interno del Parco Idroscalo sono inoltre presenti alcune strutture ludico ricreative, commerciali e sportive le cui condizioni d'uso sono regolate dai relativi atti di concessione.

Art. 2 – Orari di apertura

1. Il Parco Idroscalo è aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti da Città metropolitana di Milano ed esposti agli ingressi.
2. E' vietato al pubblico trattenersi nel Parco dopo l'orario di chiusura salvo specifica autorizzazione di Città metropolitana di Milano; nel caso di accertata violazione i trasgressori verranno sanzionati ai sensi del presente Regolamento.

Art. 3 – Accesso al Parco

1. L'accesso al Parco è consentito ai pedoni, ai ciclisti e ai soli veicoli autorizzati.
2. La Città metropolitana di Milano può, con apposito provvedimento:
 - vietare l'accesso in determinate aree debitamente delimitate;
 - disporre la chiusura temporanea di aree o dell'intero Parco, per manutenzione, per motivi di sicurezza, di pubblica utilità nonché in occasione di eventi o manifestazioni;

- impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, opportunamente segnalate, per tutelare la vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.

3. All'interno del Parco è vietata la circolazione di veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di servizio, di vigilanza e di pronto intervento, o eventuali veicoli autorizzati, anche nelle aree precluse, per motivi di sicurezza, incolumità ed ordine pubblico e per la gestione e manutenzione del Parco per opere o attività temporanee, in fasce orarie limitate.

4. L'accesso al Parco è vietato ai venditori ambulanti non autorizzati.

Art. 4 – Obblighi e responsabilità

1. Gli utenti, nell'utilizzo delle aree del Parco e delle relative attrezzature, sono tenuti al rispetto delle norme di legge vigenti e del presente Regolamento.

2. Tutte le attività vengono svolte dagli utenti sotto la loro esclusiva responsabilità, perizia e attenzione; Città metropolitana di Milano non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti a persone e cose cagionati nello svolgimento delle attività e dall'uso di strutture e infrastrutture.

3. Gli utenti rispondono dei danni derivanti dall'uso improprio delle attrezzature e strutture nonché dei danni recati alle attrezzature e al verde.

4. Gli utenti sono responsabili secondo la normativa vigente dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone, minori, animali o cose cui abbiano la custodia o l'affidamento.

5. E' vietato utilizzare impropriamente le strutture interne del Parco Idroscalo, nonché danneggiare in alcun modo le suddette.

Art. 5 – Regole di circolazione all'interno del Parco

1. La circolazione dei mezzi autorizzati a transitare, nonché la circolazione di biciclette, monopattini, skateboard e ogni altro mezzo non motorizzato, può avvenire all'interno del Parco ad esclusiva responsabilità del conducente, nel rispetto dell'ambiente, degli altri fruitori e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la velocità del mezzo non deve essere superiore a 10 km/h

- deve essere data la precedenza ai pedoni.

2. I mezzi in circolazione nel Parco sono tenuti al rispetto delle norme generali sulla circolazione stradale.

3. E' severamente vietata la circolazione sulle scarpate e sulle aree verdi.

4. E' vietato depositare biciclette all'interno delle aree verdi e fuori dagli appositi spazi.

5. La circolazione delle biciclette è consentita solamente sui viali, fatta eccezione per l'area dedicata: pista mountain-bike zona ovest.

6. La Città metropolitana di Milano può prevedere, con apposito provvedimento, specifiche deroghe in occasioni di manifestazioni, eventi o altre contingenze.

Art. 6 – Parcheggi interni

1. La sosta e il parcheggio all'interno del Parco Idroscalo è vietata, fatta eccezione per i mezzi autorizzati.

2. La sosta e il parcheggio dei soli mezzi autorizzati sono consentiti nelle aree dedicate.

3. E' vietato:

- sostare oltre gli orari di apertura
- lavare gli automezzi o eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili
- sostare con autocaravan, camper e con tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone, costituendo campeggio ai sensi della normativa vigente
- sostare dinanzi agli ingressi carrai, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici
- sostare con le biciclette nelle aree di stazionamento pedonale e sulle passerelle ivi inclusi marciapiedi e piste ciclopedonali esterne.

4. La violazione dei divieti comporterà la rimozione forzata dei mezzi e delle attrezzature oltre il pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti.

5. La Città metropolitana di Milano non si assume alcuna responsabilità per danni, furti o manomissioni ai mezzi presenti nei parcheggi interni.

6. I soci delle società sportive con sede nel Parco, se autorizzati e quindi muniti di apposito pass, possono accedere e sostare in appositi spazi segnalati e messi a disposizione dall'Ente.

Art. 7 – Parcheggi esterni

1. I parcheggi sono aree all'esterno del Parco Idroscalo specificatamente destinate alla sosta temporanea dei veicoli; i parcheggi sono a pagamento secondo il tariffario esposto nelle stesse aree; il servizio gestione delle aree di sosta può essere affidato a soggetto terzo a ciò autorizzato.

2. All'interno dei parcheggi è vietato:

- lavare gli automezzi o eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili
- montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi, effettuare giochi o altre attività
- sostare con autocaravan, camper e con tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone, costituendo campeggio ai sensi della normativa vigente
- svolgere attività ambulanti e ogni altra attività commerciale estranea al servizio di parcheggio
- qualsiasi uso diverso dell'area salvo specifica autorizzazione della Città metropolitana di Milano.

3. La violazione dei divieti comporterà la rimozione forzata dei mezzi e delle attrezzature oltre il pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti.

4. Nei parcheggi esterni adiacenti al Parco sono disponibili aree di sosta gratuite e riservate per disabili.

Art. 8 – Ingresso di animali

1. E' vietato abbandonare o lasciare incustoditi all'interno del Parco animali di qualsiasi razza e taglia.

2. E' consentito l'ingresso di soli animali domestici secondo le seguenti condizioni e modalità:

- è consentito l'accesso a tutti gli animali domestici di qualsiasi taglia e razza purché tenuti al guinzaglio, muniti di museruola, o comunque opportunamente custoditi dal proprietario come ai sensi della normativa vigente;

- i cani devono essere tenuti al guinzaglio e devono essere muniti di museruola come ai sensi della normativa vigente. I cani classificati come appartenenti a razze a rischio di maggiore aggressività in base alle normative vigenti possono essere introdotti soltanto nel rispetto delle specifiche norme di riferimento;

- è fatto obbligo ai proprietari o ai custodi degli animali assicurare che gli stessi non arrechino disturbo agli altri visitatori del Parco e non pongano in pericolo l'incolumità delle persone e degli animali;

- i proprietari o i custodi degli animali devono essere muniti di corredo necessario per asportare deiezioni degli animali loro affidati;

- è assolutamente vietato lavare gli animali nel Parco e utilizzare prodotti per il lavaggio.

3. Sono previste e segnalate apposite aree cani, in cui gli animali possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

4. La balneazione degli animali è permessa unicamente nelle aree appositamente predisposte e segnalate.

5. Gli animali non sono ammessi all'interno delle aree giochi destinate ai bambini e nelle aree attrezzate per uso sportivo.

6. Il personale operativo presso il Parco qualora ravvisi pericolo per la pubblica incolumità è tenuto a disporre l'immediato allontanamento dal Parco degli animali o disporre ai proprietari o custodi l'uso delle opportune misure correttive.

7. Il proprietario dell'animale o chi ne ha la custodia è responsabile per i danni cagionati dall'animale, anche in caso di smarrimento o allontanamento secondo le vigenti normative civili e penali. Città metropolitana di Milano declina ogni responsabilità per danni cagionati a persone e cose.

8. E' consentito l'ingresso nel Parco dei cavalli in dotazione delle Forze dell'ordine, e del concessionario del maneggio di Idroscalo, sia nell'espletamento del servizio di presidio del territorio che nell'esercizio dell'attività di addestramento.

Art. 9 – La quiete e il decoro del Parco

1. Non sono consentite attività di gruppo che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.
2. Radio, televisioni e simili possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.
3. Deroghe possono essere concesse in caso di eventi autorizzati dalla Città metropolitana di Milano.
4. I visitatori sono tenuti a mantenere comportamenti conformi al pubblico decoro.
5. E' vietato utilizzare impropriamente strutture e infrastrutture del Parco, nonché danneggiare le suddette.
6. E' vietata la questua sotto qualsiasi forma, nonché vendite ambulanti. Potranno eccezionalmente accordarsi permessi da parte della Città metropolitana di Milano per la raccolta di fondi ai fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni dei competenti Organi.
7. L'abbigliamento deve essere decoroso.

Art. 10 – Regole di condotta all'interno del Parco

1. Gli utenti sono tenuti a rispettare le aree verdi e le strutture del Parco; è vietato recare disturbo agli altri frequentatori con comportamenti e attività che possano interferire negativamente.
2. E' vietato su tutto il territorio del Parco e delle sue pertinenze:
 - abbandonare materiali e masserizie varie;
 - introdurre e utilizzare, fatte salve specifiche eccezioni opportunamente autorizzate dall'Ente, generatori di energia elettrica di qualsiasi genere, benzina, alcool, gasolio, bombole di gas, batterie per autovetture e altri similari;
 - introdurre bevande alcoliche;
 - introdurre bevande in contenitori di vetro;
 - effettuare attività di pulizia, manutenzione e riparazione di autoveicoli;
 - effettuare operazioni di lavaggio di qualsiasi genere;
 - realizzare orti, capanni, manufatti di qualsiasi natura;
 - accendere fuochi di ogni tipo;
 - gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi e assumere ogni altro comportamento che possa generare rischi di incendio;
 - imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del parco o appendere cartelli o altro materiale agli alberi;
 - l'uso di tende chiuse su tutti i lati; è invece consentito l'uso di tende parasole aperte su di un lato.

3. L'occupazione anche temporanea del suolo pubblico del Parco con manufatti, attrezzature e altro è consentita soltanto previa concessione o autorizzazione, fatta salva la normativa vigente, da parte della Città metropolitana di Milano tramite la direzione competente protempore.

Art. 11 – Giochi, attività pericolose e moleste

1. Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà.
2. Il modellismo a motore, elettrico, a scoppio e a vela è vietato.
3. E' vietato l'uso di droni.
4. E' vietato il gioco d'azzardo in ogni sua forma.

Art. 12 - Campeggio

1. All'interno del Parco e nelle sue pertinenze (parcheggi, svincoli, scarpate stradali, etc.) e nelle zone ad esso limitrofe è vietato il campeggio notturno e diurno.

Art. 13 – Accensione fuochi

1. L'accensione dei fuochi è vietata in tutto il Parco e sue pertinenze (parcheggi, svincoli, scarpate stradali, etc.).
2. I barbecue sono vietati nel Parco e nelle aree di sosta esterne adiacenti Idroscalo.

Art. 14 – Pranzo al sacco ("pic-nic")

1. Il pranzo al sacco è consentito nel rispetto delle strutture e delle attività del Parco.
2. Il pranzo al sacco è vietato nelle aree opportunamente segnalate.

Art. 15 – Uso dei giochi nelle aree dedicate ai bambini

1. I giochi sono riservati ai bambini e nelle aree loro dedicate sono indicati i limiti di età per il loro utilizzo. Nelle aree giochi destinate ai bambini è vietato condurre biciclette o altri veicoli.
2. L'uso delle attrezzature e dei giochi, da parte dei bambini, è consentito sotto la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
3. Le modalità di utilizzo degli spazi e attrezzature sono regolamentate e indicate in loco con apposita cartellonistica.
4. La Città metropolitana di Milano declina ogni responsabilità per danni causati in seguito all'uso dell'area giochi in modo improprio.

Art. 16 – Abbandono dei rifiuti

1. E' vietato abbandonare e gettare rifiuti, alimenti, oggetti e sostanze inquinanti e non, su tutto il territorio del Parco e nelle sue pertinenze. I visitatori devono utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti disponibili nel Parco.
2. Su tutte le aree del Parco e in prossimità dello stesso è vietato il deposito, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi natura.

TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE

Art. 17 – Vegetazione

1. Agli utenti è vietato danneggiare, asportare e tagliare ogni tipo di vegetazione del Parco sia arborea che arbustiva.
2. E' vietato manomettere, danneggiare, asportare e commercializzare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, piante e legname in genere. E' altresì vietato entrare nei terreni coltivati e piantumati.
3. E' vietata l'asportazione di fiori, anche dagli alberi e dagli arbusti.
4. E' vietato raccogliere, asportare e trasportare o commerciare frutti di alberi o di arbusti.
5. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne e simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi.

Art. 18 – Fauna

1. E' vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi e le loro tane, danneggiare o distruggere i loro ambienti.
2. Il personale di vigilanza ha facoltà di ricoverare presso le competenti strutture di accoglienza gli animali rinvenuti legati o abbandonati nel Parco.
3. E' vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti nel Parco, come pure abbandonare o seppellire nel Parco animali morti.
4. La tutela della fauna (anfibi, molluschi, etc) è disciplinata dalla legge in materia.

Art. 19 – Esercizio della pesca

1. La pesca è permessa a coloro i quali risultino in possesso delle autorizzazioni previste per legge.
2. La pesca è permessa esclusivamente nelle zone ove non è espressamente vietata.
3. In occasione di particolari eventi o manifestazioni o contingenze, nonché per motivi di sicurezza e ordine pubblico, la pesca potrà essere limitata o vietata in parte o in tutto il bacino.
4. E' vietato accedere con propria imbarcazione nel bacino per la pratica della pesca.

TITOLO III – LAGHETTO DELLE VERGINI

Art. 20 – Modalità di accesso

1. Per ragioni di salvaguardia, tutela del patrimonio naturale e sicurezza l'accesso al Laghetto delle Vergini è vietato. L'accesso del pubblico all'interno dell'area protetta del Laghetto delle Vergini è ammesso esclusivamente con accompagnamento di personale autorizzato secondo gli orari e le modalità stabilite dalla Città metropolitana di Milano salvo i limiti imposti per motivi igienico-sanitari e di salvaguardia del patrimonio naturalistico e ambientale e previa autorizzazione.
2. L'ingresso dei mezzi motorizzati all'interno dell'area protetta è regolato dal presente Regolamento, da autorizzazioni specifiche e comunque consentito solo per motivi di manutenzione e/o per motivi di emergenza al fine di garantire interventi di salvaguardia e di incolumità dei fruitori.
3. Per la gestione dell'area protetta, ed in particolare per gli interventi di manutenzione, pulizia, sorveglianza e sicurezza, il gestore o altro soggetto autorizzato, può accedere all'interno dell'area con mezzi motorizzati previa assunzione di precauzioni di salvaguardia ambientale.
4. Ogni attività ed ogni iniziativa deve essere preventivamente concordata con la Città metropolitana di Milano che ne verifica la compatibilità con le finalità ambientali dell'Ente e con il contesto e ne autorizza lo svolgimento.

Art. 21 – Norme generali di comportamento

1. Sono vietati il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata della flora spontanea.
2. Sono vietati la cattura, l'abbattimento, la sottrazione di animali vertebrati e invertebrati appartenenti alla fauna selvatica; è vietato alimentare la fauna selvatica ed esercitare ogni tipo di attività venatoria.
3. E' vietata la pesca.
4. Allo scopo di non alterare l'equilibrio ecologico e l'ecosistema dell'area, è vietato introdurre e rilasciare qualsiasi animale all'interno dell'area protetta senza l'autorizzazione del Settore Idroscalo della Città metropolitana di Milano.
5. E' vietato produrre rumori molesti, urla e schiamazzi o altri suoni che possano arrecare disturbo agli animali e alla quiete dei luoghi.
6. E' vietato abbandonare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
7. E' vietato collocare o affiggere materiali pubblicitari lungo la recinzione dell'area protetta.
8. Sono vietati la manomissione, il danneggiamento e l'uso improprio delle strutture dell'area protetta (recinzioni, pertinenze, servizi igienici, etc.). In caso di danni, il trasgressore è tenuto

al risarcimento del danno causato e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per il periodo di mancato godimento delle strutture danneggiate.

9. Sono altresì vietati l'accensione di fuochi di ogni tipo, il gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi, nonché ogni altro comportamento che possa generare rischio di incendio.

10. La violazione dei divieti del presente articolo comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla legge vigente, nonché il risarcimento dei danni causati e l'obbligo di ripristino dei beni danneggiati.

TITOLO IV – MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 22 - Manifestazioni

1. Le manifestazioni all'interno del Parco, di qualsivoglia carattere (ludico, sportivo, commerciale, folcloristico, artistico, sociale, culturale, didattico ambientale, etc.) devono essere autorizzate dalla Città metropolitana di Milano. L'organizzatore, beneficiario dell'autorizzazione, deve attenersi nell'esercizio dell'attività alla normativa vigente e farsi carico dell'ottenimento di nulla osta, licenze, autorizzazioni, etc., da parte delle Autorità competenti.

2. Con atto della Città metropolitana di Milano vengono fissate tariffe, cauzioni e oneri assicurativi che il promotore dell'evento è tenuto a versare.

3. L'organizzatore, beneficiario dell'autorizzazione, avrà l'obbligo di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, al fine di prevenire danni all'ambiente e agli utenti ed è tenuto al ripristino dello spazio occupato alle stesse condizioni in cui è stato consegnato, all'osservanza di eventuali prescrizioni e all'assunzione delle relative garanzie. Lo stesso sarà tenuto a rispondere di eventuali danni che dovessero derivare a terzi o alle strutture date in concessione nell'esercizio della propria attività.

4. In caso di manifestazioni che prevedono la vendita e la somministrazione al pubblico di cibi e bevande o altre attività commerciali, le stesse potranno avere luogo previa verifica della sussistenza delle relative autorizzazioni previste dalla legge e rilasciate dall'Autorità competente.

5. Sono a carico dell'organizzatore della manifestazione tutti i costi della stessa.

6. E' in potestà della Città metropolitana di Milano emanare regolamenti interni e ordinanze a disciplina dell'attività sportiva o di altra attività ricreativa nel Parco.

7. La Città metropolitana di Milano potrà decidere di non applicare la tariffa in caso di iniziative promosse da soggetti senza scopo di lucro per finalità di interesse sociale.

Art. 23 – Riprese televisive e fotografiche

1. All'interno del Parco Idroscalo è consentito effettuare riprese televisive, cinematografiche, fotografiche e simili solo previa autorizzazione da parte della Città metropolitana di Milano.

2. Con atto della Città metropolitana di Milano vengono fissate tariffe, cauzioni e oneri assicurativi che il promotore dell'attività è tenuto a versare all'Ente stesso.

Art. 24 – Pubblicità e sponsorizzazioni

1. E' vietato anche temporaneamente apporre cartelli e distribuire materiali pubblicitari (manifesti, locandine, avvisi, dèpliant, etc.) di qualunque tipo e natura senza l'autorizzazione della Città metropolitana di Milano.

2. E' vietata ogni tipo di segnaletica non espressamente autorizzata.

3. Ogni forma pubblicitaria o di sponsorizzazione potrà essere effettuata secondo le prescrizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 25 – Assegnazione aree, stabili, strutture e parcheggi

1. Alcune aree all'interno del Parco o ad esso pertinenti (parcheggi, etc.) possono essere assegnate per periodi determinati a privati concessionari con rapporto regolato da appositi contratti di concessione stipulati in base alla tipologia di attività svolta (commerciale, sportiva, culturale, etc.). I concessionari nello svolgimento delle proprie attività dovranno attenersi a quanto stabilito dal presente Regolamento oltre che alle norme previste nell'ambito delle proprie attività.

2. Il concessionario è tenuto a munirsi di specifiche polizze assicurative per la copertura degli eventuali danni ai beni dati in concessione e per gli eventuali danni arrecati a persone o cose, con espressa esclusione di responsabilità della Città metropolitana di Milano.

Art. 26 – Esercizio attività commerciali

1. L'esercizio di attività commerciali – autorizzate con procedura ad evidenza pubblica, ovvero con procedura autorizzatoria dell'Ente – sarà concesso esclusivamente in presenza di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge vigente. Le attività commerciali sono regolate da specifici disciplinari di concessione nel rispetto del presente Regolamento e delle leggi vigenti.

2. La vendita ambulante di qualsiasi genere sia all'interno del Parco sia nelle aree ad esso pertinenti (parcheggi, svincoli, etc.) o la prestazione di servizi o l'esercizio di giochi o di altre attività economiche, in forma itinerante, è vietata. Eventuali deroghe vanno autorizzate dalla Città metropolitana di Milano. Se autorizzata, l'attività può essere assoggettata a tariffa, cauzione e oneri assicurativi come da atto della Città metropolitana di Milano.

TITOLO V – NAVIGAZIONE E UTILIZZO DEL BACINO

Art. 27 – Navigazione del bacino

1. La navigazione nel bacino è vietata; la navigazione nel bacino è consentita alle sole società con sede nel Parco ed è opportunamente regolamentata per garantire una fruizione in sicurezza.
2. L'autorizzazione alla navigazione potrà essere limitata e sospesa in occasione di particolari eventi sportivi e manifestazioni.
3. L'uso del bacino è comunque sottoposto alle disposizioni stagionali e contingenti in materia emanate dall'Ente e opportunamente comunicate.
4. L'uso dei mezzi a motore è consentito solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza ed emergenza o nei casi espressamente autorizzati dalla Città metropolitana di Milano.
5. Per la circolazione dei natanti sul bacino si osservano inoltre le vigenti normative e disposizioni.
6. I natanti della Città metropolitana di Milano hanno la precedenza assoluta, per motivi di servizio, su tutti gli altri mezzi in navigazione sul bacino.
7. La navigazione da parte delle società sportive ospitate nel Parco e dei natanti adibiti a noleggio autorizzata ad alcuni concessionari commerciali è regolamentata dai rispettivi contratti.
8. I pontili sono di proprietà della Città metropolitana di Milano. L'eventuale uso per accesso in acqua dovrà essere oggetto di autorizzazione da parte dell'Ente. L'uso avverrà sotto la diretta responsabilità del richiedente che si impegna a coprire eventuali costi di manutenzioni legati all'uso e al danneggiamento dello stesso.

Art. 28 – Balneazione

1. La balneazione nel bacino Idroscalo è vietata, fatta eccezione per l'area opportunamente controllata, segnalata e perimetrata con boe poste all'interno del bacino, presso la zona est, secondo gli orari e nelle modalità stabilite con provvedimento della Città metropolitana di Milano.
2. I minori dovranno essere accompagnati da persone maggiorenni che ne hanno la responsabilità ai sensi delle leggi vigenti.
3. L'abbigliamento deve essere decoroso, è vietato praticare il nudismo e l'accesso in acqua deve avvenire con l'abbigliamento idoneo.
4. Le attività subacquee sono ammesse solo previa autorizzazione da parte della Città metropolitana di Milano che ne specificherà le modalità di effettuazione. Chi svolge attività subacquea, al momento dell'entrata in acqua, dovrà porre in superficie le previste boe di segnalazione.
5. Il nuoto libero è vietato. Le sole società ospitate nel Parco possono promuovere a favore dei tesserati il nuoto, inteso come attività sportiva agonistica e dilettantistica. Il nuoto può essere svolto, indossando l'apposita cuffia di colore rosso o arancione, come previsto dalla normativa

vigente, e nella sola area del bacino opportunamente delimitata. I nuotatori dovranno essere assicurati dalle società di appartenenza. Nessuna responsabilità ricadrà sulla Città metropolitana di Milano.

6. E' vietato l'uso dei battelli pneumatici, dei materassini gonfiabili e similari.

7. E' vietato tuffarsi e scendere in acqua dai ponti, dai pontili e dai natanti.

8. In caso di condizioni meteorologiche che possano causare situazioni di pericolo è esposta una bandiera rossa per segnalare la non balneabilità del bacino.

9. In caso di necessità, di eventi o per motivi di sicurezza, la Città metropolitana di Milano potrà vietare in tutto o in parte la balneazione.

TITOLO VI – VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 29 – Tutela degli utenti del Parco e informazioni

1. All'interno del Parco sono effettuati servizi di controllo da parte della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine, nonché delle associazioni di volontariato con particolare riguardo ai giorni e ai periodi dell'anno con maggiore frequenza di pubblico.

Art. 30 – Ordinanze

1. In caso di particolari necessità e urgenza relative alla conduzione di attività nel Parco o per motivi di ordine pubblico, le Autorità competenti e la Città metropolitana di Milano possono emanare ordinanze.

2. La mancata osservanza delle ordinanze sarà sanzionata ai sensi del Regolamento nonché dalle leggi vigenti.

3. Le ordinanze sono visibili sul sito istituzionale, sulle bacheche degli ingressi del Parco e disponibili presso gli uffici dell'Ente.

Art. 31 – Sanzioni

1. Tutti gli atti e le condotte vietati dal presente Regolamento sono puniti amministrativamente e, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da normative di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 e sue successive integrazioni e modificazioni.

2. Trovano applicazione la legge 689/81 nonché le disposizioni di organizzazione interna della Città metropolitana di Milano.

Art. 32 – Deroghe e limitazioni

1. La Città metropolitana di Milano può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente Regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza e al soccorso.
2. Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente Regolamento sono specifiche, nominative e a termine e dovranno essere richieste alla Città metropolitana di Milano.

Art. 33 – Diffusione del Regolamento

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale, tenuto a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso gli uffici dell'Ente, messo a disposizione di ogni concessionario ed esposto, per estratti, su pannelli presso il Parco Idroscalo.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 35 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti per le specifiche materie.